



Decreto nr. 273 del 28 dicembre 2020



## CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

### Il Presidente

Visto l'art. 23 del d.l. 28/10/2020 convertito, con modificazioni, con l. 18/12/2020 n. 176, che, tra l'altro, ha prorogato fino al 31/1/2021 (scadenza del termine di cui all'articolo 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto l'art. 23 *bis* della l. 18/12/2020 n. 176 che ha recepito le disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste dall'art. 23 del D.L. n. 149/2020 e ha esteso tali disposizioni, in quanto compatibili, anche ai procedimenti cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 310 del codice di procedura penale;

considerato che in data 18/12/2020 sono stati sottoscritti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e l'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna gli allegati protocolli per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze in materia di diritto di famiglia e diritto minorile mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7 comma lett. h) del d.l. n. 18/2020, 221 c. 4 d.l. n. 34/2020, 23 d.l. 137/2020; che in data 23/12/2020 è stato sottoscritto l'allegato protocollo concernente Linee Guida concordate tra la Corte d'Appello di Bologna, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Urcofer e la Camera penale "Franco Bricola" di Bologna per lo svolgimento dei giudizi penali di appello ex art. 23 DL 149/2020;

ritenuta l'opportunità, salva comunque l'autonomia di ciascun magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale anche con riferimento all'individuazione delle modalità di gestione delle udienze, di formalizzare alcune indicazioni per la celebrazione delle udienze

penali, civili e del lavoro fino al 31/1/2021 ed eventuali proroghe del periodo del periodo di emergenza sanitaria;

tutto ciò premesso, adotta le seguenti linee guida:

#### **settore civile**

1. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modif., alla l. n. 77/2020, con invito, ai magistrati e ai difensori all'osservanza delle previsioni di cui all'allegato protocollo riguardante le udienze dei procedimenti soggetti a rito di cognizione contenzioso ordinario e sommario, i procedimenti camerale e i procedimenti di volontaria giurisdizione in generale, i procedimenti ex art. 18 l.f. e 183 l.f.
2. Nel caso in cui sia necessario celebrare le udienze in presenza, i presidenti delle sezioni avranno cura di prevedere gli opportuni scaglionamenti delle cause e assicurare il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e in particolare che non sia superato il limite dell'affollamento individuato per ciascuna aula di udienza;

#### **settore famiglia-minori**

1. Le udienze di rito contenzioso ordinario e camerale in materia di famiglia e minori saranno ordinariamente tenute in presenza, con trattazione orale, con il distanziamento orario e le modalità previste nell'allegato protocollo;
2. In considerazione del minore numero di cause che è possibile trattare per ogni udienza con il previsto scaglionamento orario, si seguiranno nella fissazione e trattazione, i criteri di priorità di cui al protocollo sopra richiamato (punti 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, e 4.3 del protocollo);
3. La trattazione mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, se richiesta dalle parti, sarà tenuta con le modalità di cui all'allegato protocollo;
4. Qualora la trattazione cartolare sia ritenuta necessaria dal giudice, potranno trovare applicazione le previsioni del protocollo previsto per le udienze del settore civile

#### **settore lavoro**

1. Le udienze del settore lavoro saranno ordinariamente tenute in presenza, con le modalità già attualmente seguite al fine di garantire lo scaglionamento orario, il

distanziamento interpersonale e l'osservanza di tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario;

2. Su richiesta congiunta delle parti, nelle cause che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, le udienze potranno essere sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modif., alla l. n. 77/2020: si invia ai magistrati e i difensori all'osservanza delle specifiche disposizioni riguardanti il settore lavoro di cui all'allegato protocollo

#### **settore penale**

1. Nei procedimenti riguardanti gli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, nonché nei procedimenti indicati nell'art. 23 *bis*, 7° comma l. n. 176/2020, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 d.l. n. 149/2020 e del cit. art. 23 *bis* l. n. 176/2020, si raccomanda l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato protocollo; in particolare:
  - a) si raccomanda ai difensori, nella trasmissione in via telematica di richieste, istanze, conclusioni e atti difensivi in genere, di indicare gli elementi necessari per consentire l'agevole individuazione dell'oggetto e del procedimento così come previsto dal punto 4) dell'allegato protocollo;
  - b) si invitano i Presidenti, per agevolare l'ordinato afflusso degli avvocati ed evitare inutili accessi ai locali della Corte, a provvedere agli adempimenti di cui al punto 6) dell'allegato protocollo;
2. Si richiamano le disposizioni relative alle caselle PEC alle quali indirizzare atti, documenti e istanze contenute nell'allegato decreto n.243 del 17 novembre 2020;
3. Nel caso in cui sia ritualmente richiesta la discussione orale, i presidenti provvederanno a fissare i procedimenti con scaglionamento orario; i presidenti avranno inoltre cura di far osservare l'adozione delle cautele necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da COVID-19 (distanziamento tra le persone e utilizzo di dispositivi di protezione individuale).

Si procederà a costante monitoraggio per verificare l'efficacia del provvedimento, con riserva della facoltà di modificare le misure organizzative alla luce dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria.

Dispone che il presente provvedimento organizzativo sia comunicato:

- a tutti i magistrati della Corte d'Appello;

- al Sig. Procuratore Generale;
- al Dirigente Amministrativo della Corte e ai Capi Area/Direttori amministrativi della Corte;
- al dirigente UNEP;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- al Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna;
- ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto;
- al CSM

Dispone la pubblicazione del provvedimento e degli allegati sul sito web della Corte d'Appello.

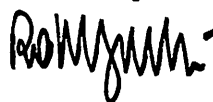
Allegati:

1. protocollo per lo svolgimento delle udienze civili-lavoro mediante trattazione scritta per il periodo fino al 31/1/2021;
2. protocollo per lo svolgimento delle udienze civili in materia di famiglia e minori davanti alla Corte di Appello di Bologna per il periodo fino al 31/1/2021;
3. protocollo concernente Linee Guida per lo svolgimento dei giudizi penali di appello ex art. 23 DL 149/202;
4. decreto n. 243 del 17 novembre 2020

Bologna, 28 dicembre 2020

Il Presidente della Corte d'Appello f.f.

Roberto Aponte



Pzot. 174 inf.

2020



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

### UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA

#### ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

***PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7 comma lett. h) del d.l. n. 18/2020, 221 c. 4 d.l. n. 34/2020, 23 d.l. 137/2020 avanti la Corte D'Appello di Bologna per il periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato ex lege***

#### **1. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario, e sommario di cognizione**

1.1. La Corte comunicherà a mezzo PEC alle parti costituite, con preavviso di almeno 30 giorni che la causa sarà trattata con modalità di cui all'art. 221 d.l. 34/2020, avvisando specificamente che, ove ne ricorrano i presupposti, potranno esser adottati i provvedimenti di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. I provvedimenti dei Presidenti di Sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate in prima udienza di trattazione saranno anche tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

1.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare "**note ex art. 221 c. 4 d.l. 34/2020**") contenenti le proprie deduzioni e istanze, compresa la reiterazione di quella ex art. 351 c.p.c. già proposta in citazione, nel termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, con applicazione dell'art. 155 c.p.c..

1.3. In caso di deposito delle note, che non si limitino a richiamare istanze e/o conclusioni già svolte, oltre il termine di cui al punto che precede, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge e/o fino alle ore 9,30 del giorno dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza, anche prima dei 30 giorni successivi, della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite, coi termini e con le modalità di cui al precedente punto 1.2.

1.4. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte adotterà, ove necessario, i provvedimenti di cui all'art. 348, 348 ter c.p.c., 350 c.p.c. e 356 c.p.c., o fisserà udienza ex art. 281/6 c.p.c. o di precisazione delle conclusioni.

1.5. I provvedimenti ex art. 351 c.p.c. saranno presi solo ove la parte appellante abbia reiterato la richiesta nelle note scritte di cui sopra.

1.6. In ipotesi di mancato deposito da parte dell'appellante delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza la causa verrà rinviata ex art. 348 c.p.c..

In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., anche prima dei 30 giorni successivi, essendo in entrambi i casi il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

In caso di deposito delle note oltre il termine di **cinque** giorni, ovvero in caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine di legge, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3..

Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 348 o 309 c.p.c. la causa sarà dichiarata improcedibile o cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note dell'appellante o di tutte le parti entro la data dell'udienza.

1.7. Alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello conseguirà il provvedimento di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.

1.8. Si raccomanda alle parti il deposito telematico delle notifiche con la relativa PEC

(formato .eml), e delle notifiche non telematiche e delle relative cartoline, con l'attestazione di conformità, ai fini della dichiarazione di contumacia.

1.9. Nel caso di presentazione di istanza congiunta delle parti di svolgimento con modalità cartolare di udienza già fissata in presenza, con rinuncia al termine dei 30 giorni, la Corte potrà provvedere in conformità.

## **2. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario e rito sommario fissati per la precisazione delle conclusioni e per la discussione**

2.1. La Corte comunicherà alle parti a mezzo PEC con preavviso di almeno **30** giorni che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020.

I provvedimenti dei presidenti di sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni saranno tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.

2.2. Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte (in busta e con atto da rubricare "**note conclusive ex art. 221 c. 4 d.l. 34/2020**") contenenti le sole istanze, inclusa la richiesta che la causa sia trattenuta in decisione, e conclusioni (fogli di precisazione delle conclusioni) nel termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, in modo che la cancelleria possa provvedere tempestivamente all'apertura delle buste contenenti le note.

2.3. L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

2.4. Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte, ove trattenga la causa in decisione, assegnerà i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che decorreranno dalla comunicazione del provvedimento; se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso, eventualmente fissando ulteriore udienza.

2.5. Per le cause soggette al c.d. vecchio rito (cause iniziate in primo grado anteriormente al 30/4/1995) per le quali nel periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato *ex lege* è fissata udienza di discussione le parti depositeranno in modalità telematica le comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente, dieci giorni prima e cinque giorni prima dell'udienza, così come previsto dall'art. 190 c.p.c. nel testo previgente.

L'udienza di discussione costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

2.6. I difensori delle parti sono tenuti ad effettuare il deposito telematico di comunicazione concordata e condivisa dell'eventuale intervenuta transazione della causa o della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, nel più breve termine possibile, preferibilmente almeno due giorni prima della data dell'udienza (con invito, altresì, a darne notizia al Presidente della Sezione e al Consigliere relatore a mezzo mail all'indirizzo istituzionale nome.cognome@giustizia.it);

2.7. In ipotesi di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 11,00 della data dell'udienza, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

In caso di deposito delle note che non si limitino a richiamare istanze e/o conclusioni già svolte, oltre il termine di cinque giorni, ma comunque entro la data dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite. Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa sarà cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note entro la data dell'udienza.

2.8. Si applica il precedente punto 1.9.

### **3. Procedimenti per i quali è stata fissata o deve essere fissata udienza per la decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.**

3.1. La Corte nel fissare l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

indicherà alle parti con preavviso di almeno 30 giorni che la causa sarà trattata con le

modalità di cui all'art. 221 c. 4 d.l. 34/2020 con assegnazione di termini per il deposito in via telematica di note difensive contenenti istanze e conclusioni fino a quindici giorni prima dell'udienza e termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per eventuali note di replica.

In caso di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle prime note difensive, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione.

3.2. (soppresso)

### **4. Procedimenti camerali ex. artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c., 373 c.p.c., 431 c.p.c., 447 c.p.c., 19 l.f. - Procedimenti di volontaria giurisdizione in generale**

4.1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso

assegnando al ricorrente un termine per notificare il ricorso e il decreto alla controparte; al resistente un termine per il deposito in via telematica di

memoria ed eventuali documenti e un ulteriore termine al ricorrente fino a 10 giorni prima e al resistente fino a 5 giorni prima per il deposito in via telematica di note sintetiche d'udienza .

4.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione, ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà come al punto 1.3..

4.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

4.4. Si raccomanda alle parti il deposito telematico delle notifiche con la relativa PEC

(formato .eml), e delle notifiche non telematiche e delle relative cartoline, con l'attestazione di conformità, ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio.

#### **5. Procedimenti ex art. 18 L. F. ed ex art. 183 L. F.**

5.1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso

assegnando:

- al ricorrente termine per notificare il ricorso e il decreto al curatore e alle altre parti;

- al resistente e al curatore termine di dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in via telematica con invito al curatore, nel caso non intenda costituirsi in giudizio, a depositare nello stesso termine una relazione, che sarà inserita nel fascicolo telematico, in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante;

- al ricorrente, al resistente e al curatore termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito in via telematica di note sintetiche che si rendessero necessarie per replicare alle argomentazioni delle altre parti o per prendere posizione sulla relazione del curatore.

5.2. In caso di costituzione di una parte in giudizio oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione ma comunque entro le ore 9,30 della data dell'udienza, la Corte provvederà coi termini e le modalità di cui al punto 1.3. .

5.3. L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento della Corte che sarà comunicato in via telematica.

In caso di mancata costituzione del curatore, ove la Corte ritenesse necessario assumere informazioni in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante, fisserà successiva udienza con assegnazione, al curatore, di un termine per il deposito di breve relazione che sarà inserita nel fascicolo telematico e di un ulteriore alle parti per note scritte.

5.4. In caso di particolare complessità del procedimento, il Presidente della Sezione potrà, anche su istanza di parte, valutare se trattare il giudizio in via ordinaria con il rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria o disporre il rinvio a dopo il periodo di emergenza.

5.5. Vale la raccomandazione di cui al precedente punto 4.4..

#### **6. Procedimenti della Sezione Lavoro o da trattare con rito del lavoro - udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.,**



La trattazione degli appelli devoluti alla Sezione Lavoro ha luogo nelle forme ordinarie, in presenza, in considerazione delle condizioni ambientali e di articolazione oraria delle udienze nonché delle peculiarità del rito.

Saranno comunque accolte le richieste che congiuntamente le parti intendano presentare ai sensi dell'art. 221, c. 4, d.l. n. 34 / 2020 e 23 d.l. 137/2020, anche senza il rispetto del termine di preavviso di trenta giorni, per la tenuta delle udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da scambiarsi e da depositare telematicamente nel termine di cinque giorni prima dell'udienza.

7. In tutti procedimenti che saranno trattati con le modalità cartolari, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà invitare i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della prima nota scritta prevista, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

8. Per le CTU che la Corte riterrà di svolgere ai sensi dell'art. 221 c. 8. d.l. 34/2020 verrà comunicato alle parti almeno 30 giorni prima, insieme al quesito e alla nomina del CTU la data dell'udienza cartolare con termine alle parti per eventuali deduzioni anche in ordine al quesito e nomina di CTP sino a cinque giorni prima; il CTU depositerà nello stesso termine dichiarazione telematica firmata digitalmente con la data di inizio delle operazioni peritali, prestando giuramento, firmata digitalmente; a seguito dell'udienza cartolare la Corte disporrà procedersi con le operazioni peritali assegnando i termini per il deposito della relazione scritta con ogni ulteriore opportuno provvedimento.

**Bologna, 18 dicembre 2020**

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**Il Presidente Vicario**

**Roberto Aponte**



**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Il Presidente**

**Mauro Cellarosi**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**Il Presidente**

**Italia Elisabetta d'Errico**



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

Depositato in  
Segreteria

18-12-2020 prot. 1741



P205. 175 inf.

17.11.2020



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI**  
**ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

***PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili in materia di famiglia e minorile avanti la Corte D'Appello di Bologna per il periodo fino al 31.1.2021 eventualmente prorogato ex lege***

1.1 I contraenti condividono l'esigenza di carattere generale che, nei processi in materia di famiglia e minorile, anche in appello, trovino applicazione i principi dell'oralità e della immediatezza e, di conseguenza, che le udienze vengano tenute, per quanto possibile, in presenza.

1.2 I contraenti sono, però, consapevoli che l'emergenza sanitaria, attualmente in corso, può rendere opportuna la trattazione delle udienze a distanza.

2.1 Nel caso di trattazione in presenza, il Presidente della prima sezione civile, o chi ne fa le veci, indicherà gli orari di trattazione delle singole cause con distanziamento di quindici minuti l'una dall'altra e la Cancelleria avrà cura di comunicare, mediante il PCT, il relativo decreto.

2.2 Gli Avvocati e le Parti avranno cura di accedere alla Corte d'Appello in prossimità dell'orario assegnato alla causa e di attendere la chiamata del procedimento nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.

2.3 Gli Avvocati e le Parti, non appena terminata l'udienza, dovranno lasciare i locali della Corte d'Appello.

3.1 Nel caso di udienza in presenza, la partecipazione delle Parti, per evitare assembramenti, dovrebbe essere per quanto possibile limitata.

3.2 Sarà cura della Corte d'Appello, con apposite ordinanze, indicare quando e per quali incombenti la partecipazione personale di una Parte è indispensabile.

4.1 Poiché, rispettando il distanziamento orario, è possibile trattare un numero ridotto di procedimenti, dovranno essere disposti alcuni rinvii, nel rispetto dei criteri di priorità fissati dal DOG e dell'urgenza delle singole cause.

4.2 Vengono concordati i seguenti livelli di urgenza:

4.2.1 al livello più basso sono collocati i procedimenti di separazione e divorzio e relative modifiche in cui si discute solo di assegno;

4.2.2 poi a un livello superiore le cause di separazione e divorzio e relative modifiche nonché le cause tra genitori non coniugati dove si discute di assegni di mantenimento per i figli;

M  
M

E

4.2.3 infine, al livello superiore, le cause di amministrazione di sostegno e le cause in cui è in contestazione l'affidamento o la collocazione dei minori, le inibitorie e i reclami ex art. 708 c.p.c.

4.3 Resta inteso che, a parità di livello d'urgenza, le cause di più remota iscrizione avranno la precedenza sulle altre.

5.1 Le richieste di trattazione cartolare dovranno essere congiuntamente formulate dai legali di entrambe le Parti e trasmesse alla Corte d'Appello con congruo anticipo, ovvero almeno dieci giorni prima dell'udienza.

5.2 La presentazione della domanda di trattazione cartolare implica la rinuncia al termine di giorni trenta, previsto dall'art. 221, quarto comma, d. l. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77.

5.3 Ove la Corte consenta la trattazione cartolare, i difensori delle parti possono presentare entro cinque giorni dall'udienza le rispettive note difensive d'udienza.

5.3 La trattazione cartolare è sempre autorizzata per le cause di cui al precedente punto 4.2.1.

6.1 Nel caso in cui venga disposta la trattazione cartolare della causa con il decreto di fissazione udienza, nel decreto il Presidente avrà cura di fissare l'udienza di comparizione indicando il termine per la costituzione del resistente; quindi, nell'autorizzare il deposito delle note difensive di udienza, assegnerà al ricorrente termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della sua memoria e al resistente termine fino a cinque giorni per il deposito della memoria di replica.

6.2 Il difensore della parte ricorrente avrà cura di inviare al collega avversario il giorno del deposito copia della memoria in modo da consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di replica nel termine di cinque giorni di cui al punto che precede.

6.3 Le parti convengono, al fine di consentire il rispetto del principio del contraddittorio, debbano essere rigorosamente osservati i termini previsti per lo svolgimento del processo con la modalità cartolare.

7. I contraenti convengono sulla non opportunità della trattazione da remoto per le cause di appello in materia di famiglia e minorile.

8.1 Costituisce legittimo impedimento, anche per la parte non costituita, lo stato di malattia del difensore causato da infezione da Covid 19 e una situazione di quarantena, sia essa obbligatoria, fiduciaria o volontaria.

8.2 Costituisce, altresì, legittimo impedimento dell'Avvocato l'isolamento fiduciario o la quarantena a causa COVID-19 dei figli minorenni o di altri familiari o persone conviventi in condizione di non autosufficienza.

9.1 Le istanze di rinvio provenienti da Avvocati di altri distretti saranno valutate dalla Corte d'Appello con prudente apprezzamento.

9.2 In ogni caso, la mera richiesta di rinvio per provenienza da altra Regione, ove non vi sia adesione della controparte, non può essere accolta.

10.1 In caso di ascolto del minore, la Corte, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e della difficoltà degli spostamenti, provvederà a delegare l'incombente al Consigliere relatore, che vi provvederà in presenza con la fissazione di apposita udienza monocratica.

11. In caso di aggravamento della situazione epidemica e/o della proclamazione nel distretto della Corte d'Appello di zona rossa, il Presidente della prima sezione civile si riserva di disporre la trattazione cartolare di tutte le cause di famiglia, previa consultazione con gli Ordini degli Avvocati.

12. Le udienze del processo minorile restano in presenza e sono disciplinate con le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 che precedono.

**Bologna, 18 dicembre 2020**

**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**Il Presidente Vicario**

**Roberto Aponte**



**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Il Presidente**

**Mauro Cellarosi**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**Il Presidente**

**Italia Elisabetta d'Errico**



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
Deposita in  
Segreteria il  
13-12-2020, per. 1751  


Prot. inv. 181  
del 23-12-2020



**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FO-  
RENSI DELL'EMILIA ROMAGNA**

**CAMERA PENALE DI BOLOGNA**

Protocollo concernente Linee Guida concordate tra la Corte d'Appello di Bologna, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Urocofer e la Camera penale "Franco Bricola" di Bologna ex art. 83 co 6 e 7 DL 18/20 e successive modifiche, per lo svolgimento dei giudizi penali di appello ex art. 23 DL 149/20

Le parti, considerata la novità della normativa processuale introdotta con il D.L. n. 149/2020 e l'emergenza di alcune problematiche applicative

Concordano sui seguenti punti.

Punto 1) Se la trattazione sia iniziata (o comunque sia prefigurata inizialmente) nella forma del rito *camerale speciale* prevista dall'art. 23 co 1, e per qualsiasi motivo (vedi, in particolare, il caso del punto 2) debba proseguire nelle forme ordinarie della trattazione orale, gli atti precedenti mantengono il loro valore proprio; le conclusioni scritte precedentemente inviate valgono come mere memorie.

Punto 2) A seguito di richiesta di trattazione orale formulata ritualmente da una delle parti, la trattazione del procedimento si svolge in forma orale anche nei confronti delle altre parti, che non possono opporsi; si applica -con riguardo alle conclusioni già formulate per iscritto- il disposto del superiore punto 1

Punto 3) Nel rito *camerale speciale*, il fatto che il difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato presenti rituali conclusioni scritte è considerato attività processuale equipollente -quanto alla maturazione del diritto ai compensi professionali- alla partecipazione alla udienza. Il difensore predetto può depositare la istanza di liquidazione delle

*M. M.*

*M.*

*K.*

*[Signature]*

competenze con le stesse forme previste per il deposito delle conclusioni, con atto che precisa il proprio contenuto nella stringa "oggetto" (vedi punto 4).

**Punto 4)** Le parti, preso atto delle forme telematiche previste dalla legge per la trasmissione alla Cancelleria della Corte delle richieste, delle conclusioni, delle istanze, degli atti difensivi vari, e considerata la necessità di rendere la mail di trasmissione immediatamente intelligibile, fin dalla enunciazione dell'oggetto, concordano che la mail di trasmissione debba essere formulata secondo un formato standardizzato, che indichi nell'oggetto in forma sintetica: a) sezione di riferimento, b) udienza di riferimento; c) R.G. App. di riferimento; d) soggetto di riferimento; e) oggetto dell'istanza.

Esempi:

- a. S.1; ud.16/12; R.G.App 2020/1234; per imp. Tizio, istanza di partecipare alla udienza
- b. S.3; ud.18/12; R.G.App 2020/5678; per P.Civ. Caio, conclusioni e nota spese;
- c. S.3; ud.18/12; R.G.App 2020/5678; per imp. Sempronio richiesta Trattazione Orale;
- d. S.2; ud.22/12; R.G.App 2020/0910; per imp. Tizio conclusioni e istanza liquidazione G.P.
- e. S.2; ud.22/12; conclusioni P.G.

**Punto 5)**

**5.1)** Le parti concordano che la trasmissione di conclusioni scritte fatta dal P.G. con molto anticipo sulla scadenza del termine di legge può comportare confusione nelle altre parti (indotte a ritenere che si proceda con rito camerale speciale, seppure sia ancora possibile che un'altra parte faccia successiva ma comunque tempestiva istanza di trattazione orale). Al fine di evitare tale confusione le parti concordano che faranno riferimento, per verificare la forma di trattazione dei singoli procedimenti di appello, al solo ruolo di udienza aggiornato di cui al successivo punto 6.

**5.2)** Se, per qualsiasi motivo, la cancelleria comunica in ritardo le conclusioni scritte del P.G., si conviene che *non saranno considerate tardive le conclusioni scritte delle parti private se comunque depositate entro il 5° giorno successivo alla comunicazione -fatta dalla cancelleria, ex art 23 comma 2 - delle conclusioni del P.G.; ciò vale anche per la nota spese del difensore di imputato ammesso al G.P..*

**Punto 6).**

**6.1)** Scaduto il termine perentorio per la formulazione della richiesta di trattazione orale o di comparizione personale dell'imputato, il Presidente forma un aggiornamento del ruolo di udienza in cui annota i procedimenti che saranno trattati in forma orale, indicando a margine degli altri (trattati in forma camerale ex art 23 co. 1) eventuali note o rilievi in ordine alla sua sommaria delibazione di inammissibilità di richiesta tardiva/irrituale. Tale ruolo aggiornato è depositato – per via telematica - in cancelleria; la cancelleria provvede alla sua immediata pubblicazione sul sito internet ufficiale della Corte ([www.giustizia.bologna.it](http://www.giustizia.bologna.it)); nonché al suo inserimento nella cartella condivisa "magistrati penali".

**6.2)** Le richieste di trattazione orale proposte oltre i termini perentori ed in forme diverse da quelle previste dalla legge (in particolare le istanze personali dell'imputato, anche se fatte con dichiarazione all'ufficio matricola del carcere oppure all'autorità di P.G. che controlla la esecuzione di una misura custodiale domiciliare o non custodiale), potranno comunque essere valutate in udienza dal collegio giudicante, che pronuncerà, se vi è conte-

*Handwritten signatures and initials:*  
A  
M  
K

*Handwritten signature:*

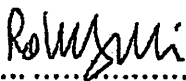
stazione, ordinanza con cui accoglie oppure dichiara inammissibile la richiesta. Se il difensore è comparso per errore il presidente lo congeda. Se è comparso per contestare il rito adottato può interloquire. Il personale addetto alla portineria ammetterà l'accesso del difensore che deduca tale situazione.

6.3) In difetto di rituale richiesta di trattazione orale / partecipazione personale in udienza dell'imputato, il Presidente dispone la revoca dell'ordine di traduzione dell'imputato ristretto in carcere, oppure, nel caso di sua custodia domiciliare, la revoca della autorizzazione a uscire dal domicilio per recarsi in udienza, oppure, nel caso di sua sottoposizione a misura non custodiale, la revoca della autorizzazione a recarsi in udienza.

Punto 7) Nei Decreti di citazione ancora da emettersi sarà contenuto un avviso all'imputato che, qualora voglia presenziare, deve far formulare la richiesta al proprio difensore nelle forme e nei termini dell'art. 23, co. 4, D.L. 149/2020

Bologna, 22 dicembre 2020

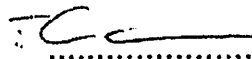
Corte d'Appello di Bologna  
Il Presidente f.f.  
Roberto Aponte

  
.....

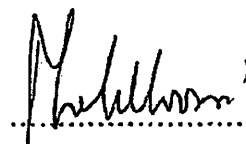
Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Bologna  
Il Procuratore Generale  
Ignazio De Francischi

  
.....

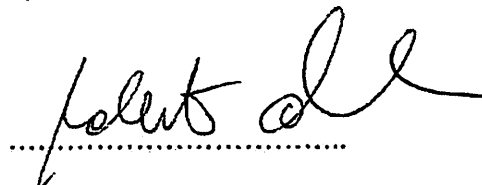
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna  
La Presidente  
Avv. Italia Elisabetta D'Errico

  
.....

Unione Regionale dei Consigli degli ordini Forensi  
Dell'Emilia Romagna  
Il Presidente  
Avv. Mauro Cellarosi

  
.....

Camera Penale di Bologna  
Il Presidente  
Avv. Roberto D'Errico

  
.....

Copia



## **CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

Decreto nr. 243 del 17 novembre 2020

**Misure organizzative  
volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID -19  
per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.  
ACCESSI ALLA CORTE d'APPELLO, ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  
DEGLI UFFICI, EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CANCELLERIA**

### **IL PRESIDENTE**

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020") ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;
- visto il DPCM 24 ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;
- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

*[Handwritten signature]*



- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- vista la delibera del CSM del 4 novembre 2020 "Emergenza COVID – Linee Guida agli Uffici Giudiziari - prot. P15146/2020 che invita i Dirigenti degli Uffici giudiziari, tra l'altro, a *"confermare l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio"*;
- visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19";
- dato atto della piena attuazione, in questo Ufficio, delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti -Autorità Sanitaria regionale, Medico competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione- per contrastare la diffusione del virus covid-19;
- dato atto altresì, che, in esito al sopralluogo effettuato nei locali della Corte d'Appello il 5 novembre 2020, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al nuovo Medico competente, sono state confermate le misure organizzative già assunte e comunicate -in particolare - con nota prot. 3929 del 18 maggio 2020 (nota che viene integrata e parzialmente modificata con le disposizioni che seguono) e sono state richiamate alcune prescrizioni, diffuse con nota del 13 novembre scorso, prot. 8536;
- sentito il Dirigente amministrativo e i Direttori delle Cancellerie Civile e Penale e tenuto anche conto della notevole carenza di personale, aggravata da assenze di lunga durata;

## **DISPONE**

**fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino a diversa indicazione dell'autorità sanitaria, restano in vigore le misure di cautela di cui ai decreti adottati in precedenza e pubblicati sul sito internet della Corte.**

In particolare:

l'accesso ai locali della Corte d'Appello è consentito esclusivamente per la partecipazione alle udienze fissate con modalità in presenza nonché, fatta salva la possibilità di accesso dei professionisti per il deposito di atti in scadenza e per il compimento di attività delle



quali sia segnalata l'urgenza, per lo svolgimento delle attività su appuntamento che i professionisti e gli utenti avranno preventivamente ottenuto dai diversi uffici.

La permanenza nel palazzo dovrà essere strettamente limitata al tempo necessario per le attività di udienza o le altre attività per il compimento delle quali è consentito l'accesso; dovranno essere seguiti i percorsi indicati al suolo per l'ingresso e per l'uscita e rispettato il distanziamento nelle zone di attesa, negli uffici e negli altri spazi comuni.

**L'orario di apertura al pubblico** delle Cancellerie Civile e Penale rimane fissato in quattro ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, **dalle ore 8,30 alle ore 12,30.**

Il sabato sarà presidiata la sola Cancelleria Penale, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e solamente per gli atti urgenti e per il deposito di atti scadenti in giornata.

Si raccomanda di informarsi preventivamente in via telefonica o telematica (e-mail), senza effettuare accessi in presenza, su aspetti di carattere generale, quali, ad esempio, gli importi del contributo unificato e le modalità di pagamento degli stessi.

Al fine di limitare gli accessi alle Cancellerie ed evitare affollamenti, vengono mantenute le modalità operative di seguito indicate:

### **Cancelleria Civile**

L'accesso agli Uffici e alla Cancelleria è consentito su appuntamento, da richiedersi a mezzo telefono, posta elettronica ordinaria o a mezzo PEC ai numeri e indirizzi pubblicati sul sito Internet della Corte.

Le richieste di visibilità del fascicolo per costituzione devono essere effettuate in via telematica, utilizzando le funzionalità del pct, con inserimento del numero del fascicolo di riferimento; tutte le richieste degli avvocati (deposito atti, richiesta e ritiro di copie e certificati, consultazione fascicoli) devono essere inviate in via telematica e gli accessi devono essere scaglionati mediante appuntamento, a mezzo telefono o e-mail. Per agevolare i contatti, sono pubblicati sul sito internet dell'ufficio l'indirizzo e-mail ed i numeri telefonici di riferimento.



In particolare, si mantiene il canale telematico per le prenotazioni e per la richiesta di informazioni ai seguenti recapiti:

**civile.ca.bologna@giustizia.it**

**sezlavoro.ca.bologna@giustizia.it**

- **ISCRIZIONI A RUOLO CIVILE:** 051/201779 - 051/201765
- **UFFICIO COPIE CIVILE:** 051/201640
- **ISCRIZIONI A RUOLO LAVORO :** 051/201465
- **I SEZIONE:** 051/201535
- **II SEZIONE:** 051/201537
- **III SEZIONE:** 051/201534
- **SEZIONE LAVORO:** 051/201465 - 051/201737 - 051/201753

Si richiama l'art. 221, 7° comma del d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 secondo cui gli atti e i documenti di cui all'art.16 *bis*, comma 1 *bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 24 maggio 2002, n.115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

### **Cancelleria Penale**

Si conferma la necessità di prenotazione mediante posta elettronica ordinaria per le richieste di:

- copie di sentenze e dispositivi - costantemente scansionati dalla Cancelleria- con pagamento telematico dei diritti di copia;
- visione dei fascicoli per i quali non sia stata ancora fissata udienza, in quanto custoditi in locali lontani dalla cancelleria e che possono così essere anticipatamente prelevati, senza far attendere i richiedenti; si segnala l'opportunità che vengano

- anche indicati -se possibile- gli atti che si chiede di visionare, al fine di poter prelevare solo i “faldoni” necessari, soprattutto quando si tratti di processi con una mole notevole di allegati;
- informazioni sullo stato del processo.

Si confermano, al riguardo, le modalità di svolgimento del servizio già in atto, che per maggior chiarezza si riportano di seguito:

*“La richiesta di atti dovrà pervenire tramite posta elettronica, con le seguenti modalità:*

- a) l'avvocato tramite posta elettronica invia alla cancelleria la richiesta di copia degli atti;*
- b) la cancelleria verifica le pagine e quantifica l'importo da corrispondere, dandone comunicazione via e-mail all'avvocato;*
- c) l'avvocato provvede al pagamento telematico ed inoltra alla cancelleria il codice del pagamento. Il pagamento dei diritti di copia, anche nel settore penale, deve essere effettuato in via telematica attraverso la piattaforma pagoPA. La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>) -area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore (si richiama, al riguardo la circolare della DGSIA n. 23 del 21 aprile 2020). Per l'ipotesi di impossibilità di provvedere al pagamento telematico, l'avvocato inserirà il modulo della richiesta con le marche dell'importo indicato dalla cancelleria nella casella collocata all'esterno dei locali della guardiania;*
- d) la cancelleria stampa la ricevuta di pagamento da inserire nel fascicolo ed inoltra via e-mail gli atti richiesti”.*

***Consultazione programmata dei fascicoli con udienza fissata a breve: il difensore con una e-mail avvisa la cancelleria che dovrà visionare un determinato fascicolo, indicando anche il giorno e indicativamente l'ora, in modo che la cancelleria abbia il tempo di predisporre e rendere disponibile il fascicolo, riducendo ulteriormente i tempi di permanenza degli utenti nell'Ufficio.***



Per le altre attività si raccomanda l'accesso per i soli atti urgenti o in scadenza.

**Recapiti della Cancelleria Penale:**

per la richiesta di copie: [iscrizionipenali.ca.bologna@giustizia.it](mailto:iscrizionipenali.ca.bologna@giustizia.it)  
Tel. 051/201778

Per la consultazione dei fascicoli:  
[udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it](mailto:udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it)

Inoltre, sono sempre attivi gli altri recapiti mail della Cancelleria Penale:  
[detenuti.ca.bologna@giustizia.it](mailto:detenuti.ca.bologna@giustizia.it)  
[postudienzepenali.ca.bologna@giustizia.it](mailto:postudienzepenali.ca.bologna@giustizia.it)  
[incidentidiesecuzione.ca.bologna@giustizia.it](mailto:incidentidiesecuzione.ca.bologna@giustizia.it)

Si evidenzia che con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9/11/2020 -pubblicato sul Portale dei servizi telematici- si è data applicazione all'art.24, comma 4 del D.L. 137/20, relativo alla semplificazione delle attività di deposito, con valore legale, di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

A tal fine sono state assegnate alla Corte d'appello di Bologna – Settore Penale- tre caselle PEC.

Poiché la denominazione delle suddette caselle PEC non consente di rendere evidente a quale ufficio destinatario gli atti si riferiscano, appare necessario specificare, per ciascun indirizzo, quale sia la cancelleria di riferimento e quali atti sia possibile depositare, per consentire un razionale utilizzo degli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati e garantire l'attività di ricezione e smistamento interno.

**All'indirizzo [depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.ca.bologna@giustiziacert.it)**

Individuato per l'ufficio udienze, potranno essere depositati i seguenti atti:

1. Nomine difensori e rinunce a mandato
2. Richieste di trattazione in presenza
3. Memorie
4. Istanze di rinvio per legittimo impedimento
5. Richieste di concordato in appello
6. Rinunce all'appello
7. Perizie e consulenze di parte

8. Istanze di comparizione imputato detenuto libero e senza scorta

**All'indirizzo depositoattipenali2.ca.bologna@giustiziacert.it**

Individuato per le **misure cautelari personali (ufficio "detenuti")**, **gratuito patrocinio e misure cautelari reali**, potranno essere depositati i seguenti atti:

1. Richieste di revoca o modifica di misura cautelare ex art. 299 c.p.p. e di autorizzazione
2. Richiesta di visione fascicolo provvisoria esecuzione per imputati cautelati
3. Richieste di revoca di sequestro
4. Istanze di ammissione al gratuito patrocinio

**All'indirizzo depositoattipenali3.ca.bologna@giustiziacert.it**

Individuato per l'ufficio del **giudice dell'esecuzione e per l'ufficio sentenze** per il deposito dei seguenti atti

1. Istanze al giudice dell'esecuzione
2. Nomine difensori o rinunce a mandato procedimenti GE
3. Memorie per GE
4. Rinunce ai termini per il ricorso in cassazione

Resta associato all'ufficio **copie/ruolo generale** l'indirizzo penale.ca.bologna@giustiziacert.it

Dove potranno essere inviati:

1. Richieste di copie
2. Informazioni sullo stato del fascicolo
3. Memorie e istanze relative a MAE/ estradizioni
4. Richiesta visione fascicoli MAE/estradizioni
5. Segnalazioni di eventuale malfunzionamento della trasmissione telematica

Per quanto riguarda i ricorsi in Cassazione si ritiene che la necessità del controllo della regolarità dell'indicizzazione degli atti e della formazione delle copie previste richiedano - allo stato - una gestione cartacea, così come per il deposito dei motivi aggiunti; il deposito potrà essere effettuato anche senza previo appuntamento, in caso di atti in scadenza o di segnalata urgenza.

\*\*\*\*\*

Si procederà a costante monitoraggio per verificare l'efficacia dei provvedimenti, con riserva della facoltà di modificare in tutto o in parte le misure organizzative alla luce dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria.

Si dispone che il presente provvedimento organizzativo sia comunicato:



- ai Magistrati della Corte d'Appello;
- al sig. Procuratore Generale;
- al Dirigente Amministrativo e ai Capi Area/Direttori amministrativi della Corte;
- al Dirigente UNEP;
- ai sigg. Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto;
- al Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna);
- al R.S.P.P. e al Medico competente;
- al C.S.M.

Dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito web della Corte d'Appello.

Bologna, 17 novembre 2020

Il Presidente Vicario della Corte d'Appello

Roberto Aponte

